

VERBALE D'ACCORDO

Addì 5 agosto 2016, in Trento, presso la sede della Federazione Trentina della Cooperazione
tra

- FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE, rappresentata dal delegato alle relazioni sindacali dott. Michele Odorizzi
- CGIL DEL TRENTO, rappresentata dal segretario da Franco Ianeselli,
- CISL DEL TRENTO, rappresentata dal segretario Lorenzo Pomini,
- UIL DEL TRENTO, rappresentata dal segretario Walter Alotti;

e

visti
l'art. 1, commi 182, 186, 187 188, 189, 190, 191 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151

premesso che

- con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 25 marzo 2016 è stata data attuazione ai contenuti di cui ai citati commi dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di agevolazioni fiscali per importi erogati a titolo di premi di risultato di ammontare variabile a seguito di incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza ed innovazione previsti nei contratti aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- con la circolare n.28/E del 15 giugno 2016, l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è intervenuta su quanto disposto dal Decreto del 25 marzo 2016, in tema di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 1, commi 182, 189 e 190 della legge n. 208 del 2015;
- Confcooperative, Legacoop, AGCI e Cgil, Cisl, Uil hanno stipulato, in data 26 luglio 2016, un accordo interconfederale quadro di riferimento per la definizione di accordi territoriali sulla stessa materia, che verranno depositati con le modalità e nei termini che saranno indicate dalla Amministrazioni competenti;


considerato altresì

che le parti firmatarie del presente accordo intendono favorire, ai sensi dell'Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016, la contrattazione collettiva aziendale con contenuti

economici correlati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, quale strumento utile sia per la crescita della competitività e lo sviluppo delle imprese nonché per accrescere il potere d'acquisto dei lavoratori che hanno la possibilità di beneficiare della detassazione in virtù della legge di stabilità 2016

si conviene quanto segue

1. Fermo il contenuto dell'Accordo Interconfederale del 28 luglio 2015 in materia di rappresentanza e regole contrattuali, anche con riferimento alle procedure previste alla lettera E punti da II a IV per l'efficacia delle intese modificate, le imprese aderenti al sistema di rappresentanza della Federazione Trentina della Cooperazione nella provincia di Trento, prive di rappresentanze sindacali operanti in azienda (RSU o RSA), possono stipulare accordi aziendali - che si applicano a tutti i lavoratori dell'impresa – con le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo, relativi all'attuazione delle normative di cui in premessa, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, avvalendosi dell'assistenza della Federazione Trentina cui aderiscono;
2. in alternativa al punto precedente, le imprese associate (o che conferiscono espresso mandato alla Federazione Trentina della Cooperazione) nelle quali non è costituita la RSU (o la RSA), per poter applicare l'agevolazione fiscale prevista dal Decreto 25 marzo 2016, opereranno conformemente a quanto di seguito pattuito, fermo restando che l'applicazione del presente accordo territoriale, in entrambi i casi fin qui previsti, esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i dipendenti dell'impresa, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della città/provincia/regione;
3. i premi saranno assoggettati al trattamento fiscale agevolato qualora le imprese adottino uno o più indicatori, anche in via alternativa, per la misurazione degli **incrementi** di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tra quelli elencati, in via esemplificativa ma non esaustiva, nella sezione 6 del modello allegato al Decreto 25 marzo 2016. A tal fine le organizzazioni che sottoscrivono il presente accordo concordano espressamente nel ritenere essenziale, come previsto nella circolare n.28/E del 15 giugno 2016, che la condizione di incrementalità degli obiettivi, che dà diritto al trattamento fiscale agevolato, venga rispettata, ossia che l'incremento possa essere verificato, nell'arco di un periodo congruo (intendendosi per esso un periodo significativo anche ai fini della quantificazione del premio aziendale), attraverso indicatori numerici appositamente individuati e fondati su idonei riscontri documentali aziendali;
4. pertanto, le imprese associate applicheranno le agevolazioni fiscali, nei limiti ed alle



condizioni previste dalla normativa vigente, agli importi dei premi di risultato erogati a seguito del raggiungimento di un effettivo miglioramento dell'indicatore o degli indicatori adottati, anche in via alternativa, dall'impresa stessa, come individuati al punto precedente, rispetto al risultato registrato dallo stesso indicatore o dagli stessi indicatori nell'anno precedente o, comunque, nel periodo congruo, come determinato ai sensi del precedente punto 3;

5. le imprese associate che si avvarranno del presente accordo invieranno, anche con modalità informatiche, una comunicazione scritta ai lavoratori dichiarando che, in applicazione del medesimo, viene istituito un premio di risultato. Nella comunicazione verrà precisato: a) il periodo di riferimento; b) la composizione del premio e gli indicatori adottati; c) la stima del valore annuo medio pro capite del premio (Sez. 4 del modulo allegato al Decreto 25 marzo 2016) e le sue modalità di corresponsione , ivi compresa l'eventualità che il premio venga corrisposto, in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, tramite prestazioni di welfare aziendale, ai sensi del comma 184 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e alle condizioni previste dalla Circolare n. 28/E;
6. ai fini dell'eventuale individuazione dei servizi o delle prestazioni di welfare aziendale da offrire ai lavoratori l'impresa, tenendo conto delle indicazioni espresse dai lavoratori e dell'offerta dei servizi esistente nel territorio dove insiste, valuterà in particolare le eventuali iniziative in materia poste in essere, anche autonomamente, dalle parti che hanno sottoscritto l'accordo territoriale;
7. ai fini di incentivare gli schemi organizzativi della produzione e del lavoro, orientati ad accrescere la motivazione del personale, le parti firmatarie del presente accordo potranno attivare iniziative sul territorio volte ad accrescere la cultura del coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro sulla base di quanto previsto dal Decreto 25 marzo 2016 e dalla Circolare n. 28/E;
8. la comunicazione di cui al punto 5 verrà tempestivamente trasmessa dall'impresa anche al comitato di cui al successivo punto 9.
9. le parti firmatarie del presente accordo istituiranno un comitato composto da un rappresentante di CGIL, CISL e UIL nonché della Federazione che avrà il compito di: a) analizzare i contenuti della comunicazione trasmessa ai sensi del punto 5, b) analizzare l'andamento dell'attuazione dell'accordo territoriale anche ai fini di quanto previsto al successivo punto 11.

Il comitato si riunirà entro i primi 10 giorni di ciascun mese per effettuare le analisi di cui alle lettere sub a) e b) relativamente alle comunicazioni pervenute entro la fine del mese precedente.

Il comitato potrà segnalare alle aziende, entro il termine massimo di 10 giorni dalla data di riunione, eventuali criticità riscontrate nella comunicazione di cui al punto 5). Tale segnalazione avrà valore esclusivamente interlocutorio, non costituendo in alcun modo, nemmeno in termini di silenzio assenso, giudizio di conformità/non conformità alla normativa di legge.


10. le cooperative che, per effetto di contrattazione aziendale o territoriale svolta con le costituite RSA o RSU interne o con le OOSS territoriali, riconoscono ai lavoratori premi variabili, trasmetteranno entro il 31 dicembre di ciascun anno copia dell'accordo aziendale/territoriale applicato in azienda al comitato, il quale ne valuterà i contenuti per le finalità di cui al successivo punto 12.
11. l'impresa che applica il presente accordo ai sensi del punto 2, concluso il periodo di riferimento previsto, e nei tempi tecnicamente necessari per la verifica dei risultati, darà ai lavoratori informazione scritta sulle risultanze del premio. Tale comunicazione sarà tempestivamente trasmessa anche al comitato di cui al punto 9;
12. Il comitato di cui al punto 9 provvederà a redigere un rapporto, su dati aggregati, dei premi istituiti nel territorio ai fini del monitoraggio degli effetti dell'accordo territoriale; tale rapporto sarà inviato all' **"Organismo bilaterale provinciale della cooperazione"** così come previsto dall'accordo d.d. 30.05.2011 p.to 2), anche al fine di valutare l'andamento complessivo e gli effetti dell'Accordo stesso.
13. le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione;
14. il presente accordo ha durata 24 mesi dalla sua sottoscrizione e natura sperimentale. Si rinnova tacitamente alla sua scadenza salvo espressa disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima.

Letto, confermato e sottoscritto

Trento, 5 agosto 2016

FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE


CGIL del Trentino


CISL del Trentino


UIL del Trentino